



I prezzi dell'energia elettrica praticati alle PMI

Nota metodologica

A cura di:

ref.

Una premessa

Le Camere di Commercio sono chiamate a favorire la trasparenza e la circolazione delle informazioni sui prezzi.

In questa direzione il sistema camerale, consapevole dell'importanza che il consumo di energia elettrica ha in molti processi produttivi e certo che il risparmio sui costi di fornitura assume rilevanza strategica sulla competitività delle imprese, ha promosso un progetto finalizzato alla rilevazione dei prezzi dell'energia elettrica praticati alle micro, piccole e medie imprese.

Si tratta di rilevare con cadenza trimestrale i prezzi dell'energia elettrica praticati da produttori, grossisti e venditori.

La metodologia di rilevazione dei prezzi dell'energia elettrica pagati dalle imprese sulla Piazza di riferimento mutua l'esperienza prototipale realizzata presso la Camera di Commercio di Milano, la quale si articola nei seguenti punti:

- Individuazione dei profili di "consumatore tipo"
- Definizione del "prezzo" oggetto di rilevazione
- Operazione di sintesi

Nel corso del tempo potranno essere introdotte eventuali modifiche al punto 1) sulla base dei risultati di indagini periodiche sui consumi di energia elettrica e sui relativi costi realizzate presso un campione di imprese.

1. I profili di “consumatore tipo”

Le indagini condotte presso le imprese hanno permesso di individuare alcuni profili di “consumatore tipo” rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese.

I profili sono individuati dall'associazione tra un intervallo di consumo e una tensione di allacciamento. I profili considerati sono due:

1. consumo sino a 300 MWh/anno, forniture in bassa tensione (BT);
2. consumo compreso tra 301 e 1200 MWh/anno, forniture in media tensione (MT).

Per pervenire ad una declaratoria il più possibile completa è necessario associare a ciascun profilo una precisa tipologia contrattuale.

A questo fine è necessario individuare il concetto di prezzo da rilevare e operare una selezione delle modalità contrattuali prevalenti.

2. La definizione di prezzo

2.1 – Corrispettivo “franco centrale”

Oggetto di rilevazione sono i prezzi della fornitura di energia elettrica praticati da produttori/grossisti/venditori ai clienti finali non domestici, ossia il corrispettivo negoziato sul mercato libero per l'approvvigionamento di energia elettrica.

Il prezzo dell'energia elettrica è quello effettivamente praticato.

Il prezzo rilevato include:

- il corrispettivo unitario di energia;
- gli oneri di sbilanciamento;
- gli oneri da CO2.

Corrispettivo unitario di energia

E' il costo della materia prima energia ovvero il costo di generazione dell'energia elettrica relativa alla fornitura.

Oneri di sbilanciamento

Sono i corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all'art.40 dell'Allegato A della delibera AEEG n.111/06 e successive modifiche e integrazioni. Tale voce, fissata forfetariamente con il fornitore, rappresenta la copertura dei costi per bilanciare le differenze tra la corrente effettivamente assorbita dagli utenti e quella immessa nella rete.

Oneri da CO2

Sono gli oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE (*Emission Trading*) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Sono i costi che i produttori di energia elettrica devono affrontare per il mancato rispetto dei tetti di emissione di CO2 definito dal Piano Nazionale di Allocazione delle quote di emissione.

Tale prezzo è denominato corrispettivo a "bocca di centrale", ovvero "franco centrale".

La definizione di prezzo adottata non comprende:

- le perdite convenzionali di rete;
- gli oneri per il servizio di dispacciamento (esclusi gli oneri di sbilanciamento, già valorizzati nel prezzo dell'energia);
- gli oneri per il servizio di trasporto;
- oneri di commercializzazione al dettaglio;
- gli oneri di sistema A e UC;
- le imposte.

2.2 - Prezzo di riferimento

Il prezzo al quale si riferisce la rilevazione è quello direttamente contrattato tra cliente finale (partita IVA, escluso pubblica amministrazione) e grossista/società di vendita al dettaglio. Non rientra in questa accezione il prezzo derivante dall'intermediazione di un consorzio di acquisto o esito di una convenzione quadro (ad esempio, convenzioni sottoscritte tra il fornitore e associazioni di rappresentanza delle categorie produttive).

Nell'eventualità in cui a ciascuna declaratoria contrattuale dovesse corrispondere più di un corrispettivo (casistica non infrequente nel caso di contratti a prezzo variabile, aggiornati sulla base di formule o parametri), ciascun fornitore è chiamato a comunicare il corrispettivo del contratto al quale sono sottesi i maggiori volumi.

I corrispettivi saranno espressi in euro per 1000 kWh (€/MWh).

2.3- Tipologie contrattuali: contratti a 12 e 24 mesi

La rilevazione ha per oggetto forniture della durata di 12 o 24 mesi attivate con decorrenza il primo giorno del mese in cui ha luogo la rilevazione.

2.4 - Tipologie contrattuali: prezzi fissi e prezzi variabili

I prezzi rilevati potranno essere:

- fissi, cioè invariati per tutta la durata del contratto
- variabili, cioè aggiornati a cadenze prefissate e sulla base di parametri o formule
- a)** Per quanto concerne i prezzi variabili (aggiornati) si chiede di comunicare la valorizzazione al primo mese della fornitura ($P1 = P0 + \Delta \text{Indice}$) e la relativa formula di indicizzazione. Rientrano nell'accezione dei prezzi variabili anche i prezzi "a sconto", agganciati alle condizioni economiche definite dall'Autorità per il servizio della maggior tutela (le quali sono aggiornate con cadenza trimestrale). Quindi qualora per un fornitore quest'ultima modalità contrattuale risulti la più diffusa, esso sarà tenuto a comunicare il livello di prezzo praticato nel mese di rilevazione.

La comunicazione della formula d'indicizzazione permette di valorizzare periodicamente il corrispettivo della fornitura senza necessità di reiterare la richiesta, riducendo l'onere della rilevazione a carico degli operatori.

2.5 - Tipologie contrattuali: prezzi monorari e multiorari

Il prezzo rilevato potrà inoltre essere:

- monorario, cioè uguale per tutte le 24 ore della giornata;
- multiorario, cioè diverso tra le ore (o per raggruppamenti di ore) della giornata.

In caso di prezzo monorario l'operatore comunicherà il corrispettivo unitario.

Per i profili a prezzo multiorario i prezzi saranno distinti per le tre fasce orarie F1 – F2 – F3 così come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con delibera 181/06 e s.m.i (si veda la Tabella allegata).

Tabella Fasce Orarie AEEG Anno 2011 (delibera ARG/elt 205/09)

F1: ore di punta (peak)

Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: ore intermedie (mid-level)

Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3: ore fuori punta (off-peak)

Nei giorni dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00

Nei giorni di domenica e festivi*: Tutte le ore della giornata

* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

3. L'operazione di sintesi

L'elaborazione dei dati prevede la sintesi mediante una media aritmetica semplice troncata al 20% delle quotazioni rilevate. Tale procedura permette di isolare l'influenza di valori anomali, quali errori di imputazione e/o errate dichiarazioni.

L'elaborazione delle informazioni avverrà in maniera anonima e nel rispetto della legge 675/1996 e del d.lgs. 196/2003 (si veda l'Allegato 2.).

4. Modalità di rilevazione e tempistica

La rilevazione dei prezzi avrà luogo mediante somministrazione per posta elettronica di un modello di rilevazione (si veda l'Allegato 1.); successivamente è previsto un *recall* telefonico per richieste di chiarimenti e/o solleciti.

La rilevazione ha cadenza trimestrale e ha per oggetto le forniture attivate con decorrenza il 1° giorno del mese di rilevazione.

Le diverse fasi saranno espletate secondo la seguente tempistica:

- a) entro il giorno 20 del mese di rilevazione: invio del modulo di rilevazione e raccolta dei rientri;
- b) entro il giorno 25 del mese di rilevazione: controllo di qualità delle informazioni raccolte e *recall* telefonico;
- c) entro il giorno 30 del mese di rilevazione: elaborazione dei dati e sintesi.

Allegato 1. Fac-simile del modello di rilevazione

RILEVAZIONE DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA - PIAZZA DI.....

Da produttore/grossista ad utente non domestico – prezzo prevalente della componente energia "franco centrale" per contratti della durata di 12 mesi e 24 mesi attivati con decorrenza dal 1° luglio 2010

Profili di consumo	Classi di consumo (MWh/anno) ^(a)	Tensione	Durata	Tipologia	Prezzo fisso ^(b)				Prezzo variabile ^(c)			
					€/MWh ^(e)				€/MWh ^(e)			
					F0	F1	F2	F3	F0	F1	F2	F3
I	fino a 300	BT	12 mesi	Mono ^(d)								
II	fino a 300	BT	24 mesi	Mono ^(d)								
III	fino a 300	BT	12 mesi	Multi ^(e)								
IV	fino a 300	BT	24 mesi	Multi ^(e)								
V	da 301 a 1200	MT	12 mesi	Multi ^(e)								
VI	da 301 a 1200	MT	24 mesi	Multi ^(e)								

^(a) MWh = 1 Megawattora = 1000 chilowattora.

^(b) Prezzo fisso: corrispettivo bloccato per tutto il periodo di vigenza della fornitura.

^(c) Prezzo variabile: corrispettivo unitario aggiornato periodicamente, valorizzazione al primo mese di decorrenza della fornitura (P1)

^(d) Prezzo monorario: corrispettivo unitario, uguale in tutte le fasce orarie

^(e) Prezzo multiorario: corrispettivo unitario, differenziato nelle tre fasce orarie definite da AEEG (delibera 181/06 e s.i.m.)

Il prezzo della componente energia "franco centrale" comprende*:

Corrispettivo di energia: costo di generazione.

Oneri di sbilanciamento: copertura della penale addebitata al fornitore per bilanciare le differenze tra la corrente effettivamente assorbita dagli utenti e quella immessa nella rete.

Oneri di CO2: copertura della penale addebitata al fornitore sulla base della Direttiva 2003/87/CE in materia di emissioni di CO2.

Il prezzo non comprende:

Perdite di rete

Oneri di commercializzazione al dettaglio

Oneri di dispacciamento

Oneri di trasporto

Componenti A e UC

Imposte

Allegato 2. Informativa ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati richiesti mediante intervista telefonica, a mezzo telefax, posta elettronica, lettera o altro canale ritenuto idoneo saranno trattati su supporto cartaceo o informatico, per le sole finalità cui la raccolta si riferisce e con modalità atte a garantire le misure di sicurezza e la tutela della *privacy*.

Il conferimento dei dati è facoltativo.

I prezzi comunicati saranno trattati in modo anonimo e aggregato. I valori di sintesi, elaborati come sopra descritto, saranno diffusi a terzi attraverso i mercuriali e i siti delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

E' possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali l'ottenimento della conferma dell'esistenza o dell'inesistenza di dati riguardanti il richiedente, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.